

LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1980, N. 60:

Interventi a favore dei cittadini portatori di handicaps.

ART. 1

La Regione Abruzzo promuove lo sviluppo e la qualificazione di servizi sociali diretti a prevenire e a rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio di portatori di handicaps, a favorire il più possibile il loro mantenimento ed inserimento nel proprio nucleo familiare e nel proprio ambiente di vita.

Gli interventi di cui alla presente legge hanno carattere integrativo rispetto a quelli rivolti alle categorie protette, ai sensi delle leggi vigenti, in particolare per quanto riguarda gli interventi sanitari specifici riabilitativi protesici di cui alla legge 23.12.78 n. 833 e alla legge regionale 15 febbraio 1980, n. 10 - artt. 24 e 27.

La Regione promuove la immediata funzionalità attraverso sistematiche direttive da inviarsi alle singole Unità Locali Socio-Sanitarie, sentite le Assemblee di dette Unità ed i

Comitati di Gestione, delle disposizioni legislative citate nel precedente comma e della organizzazione dei servizi di riabilitazione e tutela sociale.

Le direttive regionali riguardano prioritariamente:

- a) la prevenzione primaria e secondaria con funzioni preminenti ed integrate ai Consultori Familiari, ai reparti di ostetricia e ginecologia, di pediatria e di neonatologia;
- b) gli interventi di riabilitazione, con preferenza alla istituzione di centri diurni dotati di ogni tipo di idonee attrezzature, comprese palestre e piscine, nonché personale medico fornito di specifica specializzazione.

I centri disporranno anche di terapisti addetti ai servizi scolastici e domiciliari, sia a livello di Distretto Sanitario che di più Distretti.

Le direttive regionali, le priorità e gli ambiti di intervento, sono formulati sulla base di una indagine conoscitiva, effettuata dall'Assessorato alla Sanità relativa al numero dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, da svolgersi entro 90 gg. dalla entrata in vigore della presente legge.

Ogni anno viene comunicato al Consiglio Regionale l'aggiornamento dei dati e delle metodologie di intervento, per fasce di età e per gravità dell'handicap.

ART. 2

Gli obiettivi, di cui al 1° comma dell'art. 1 si attuano mediante iniziative idonee a favorire:

- a) l'inserimento nella scuola d'obbligo;
- b) l'istituzione secondaria superiore e universitaria e la produzione di materiale didattico speciale;
- c) l'inserimento lavorativo;
- d) il mantenimento e il reinserimento nel normale ambiente di vita.

ART. 3

Le iniziative rivolte a favorire l'inserimento nella scuola dell'obbligo, l'istruzione superiore e universitaria sono dirette a studenti residenti in Abruzzo, portatori di handicaps tali da costituire un notevole aggravio economico alla normale partecipazione dei corsi.

Le suddette iniziative hanno tutte carattere integrativo a quanto già disposto dalla legge regionale 15.12.1978, n. 78 e concernono l'assegnazione da parte dei Comuni singoli o associati di speciali sussidi didattici, secondo le caratteristiche ed i bisogni individuali; la predisposizione di idonee forme di trasporto sia collettive che individuali; l'assistenza economica individuale; l'assegnazione alle scuole di ogni ordine e grado di personale di sostegno docente e non docente.

I Comuni che intendono avvalersi del contributo regionale debbono inviare entro il 30 giugno di ogni anno, entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge per l'anno 1980, la documentazione relativa al numero degli interventi programmati ed alla spesa presunta per ciascuno di essi.

Il Consiglio Regionale, entro 90 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, in sede di prima applicazione, ed entro il 30 settembre di ogni anno, approva il piano di ripartizione dei contributi in parola.

Per i non vedenti, ogni distretto scolastico ed ogni Unità Locale Socio-Sanitaria deve poter disporre di due o più insegnanti di sostegno, sia di classe che familiare.

Alla frequenza dei suddetti corsi la Regione Abruzzo partecipa attraverso l'attribuzione di borse di studio a partire dal 1981 sino alla totale copertura delle necessità.

Le borse di studio sono erogate su richiesta degli interessati, sentita la Unione Italiana Ciechi.

Analoghe disposizioni valgono per gli insegnanti di sostegno per i non udenti.

ART. 4

La Regione, con riferimento alla esigenza di acquisire dati più circostanziati sulla situazione sanitaria, sociale e familiare dei soggetti affetti da minorazioni o pluriminorazioni gravi al fine di programmare idonei interventi assistenziali curativi e riabilitativi, promuove e finanzia studi e ricerche socioepidemiologiche, affidandone, di preferenza, la realizzazione alle associazioni di categoria maggiormente rappresentativa

La Regione, d'intesa con le Associazioni di categoria più rappresentative e le Associazioni di famiglia, programma annualmente un piano di formazione e di aggiornamento del personale medico e paramedico, di assistenza domiciliare e scolastica, finalizzato alla costituzione di équipe interdisciplinari in grado di garantire l'unitarietà degli interventi pubblici e privati sul territorio, da realizzarsi per ogni singola Unità Locale Socio-Sanitaria all'interno del Servizio Amministrativo di cui all'art. 20 della legge regionale n. 10/80.

ART. 5

La Giunta Regionale può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, specializzati per la produzione e la distribuzione di materiale didattico speciale o con le associazioni che ne curino e assicurino la riproduzione, al fine di agevolare l'apprendimento in ogni ordine e grado di scuola degli studenti portatori di handicaps.

La Giunta cura, inoltre, la organizzazione di viaggi di studio e di mostre specializzate per l'informazione e la conoscenza dei più moderni metodi didattici.

ART. 6

Le iniziative rivolte a favorire l'inserimento lavorativo sono dirette, in via prioritaria, ai residenti in Abruzzo portatori di handicaps gravi e medi che non siano titolari di pensioni o rendite di invalidità di carattere assicurativo e previdenziale e non siano collocati in attività lavorativa ai sensi della legge 2.4.68, n. 482.

A tal fine la Regione assegna contributi ai Comuni che, in forma singola o associata, realizzano piani per interventi rivolti a:

- a) adeguare i beni strumentali ed il posto di lavoro;
- b) favorire l'inserimento di handicappati in imprese artigiane, sostenendone parzialmente, in casi eccezionali e motivati, totalmente, gli oneri sociali derivanti dall'inserimento lavorativo assistito;
- c) facilitare l'istituzione di cooperative di cui almeno 1/3 dei soci siano handicappati o familiari di handicappati;
- d) promuovere l'istituzione di laboratori protetti.

I Comuni singoli o associati, che intendano accedere ai contributi di cui al precedente comma, fanno pervenire, entro il termine di cui all'art. 3, alla Giunta Regionale, piani annuali recanti:

- la descrizione degli interventi prescelti in relazione alla situazione occupazionale presente nel territorio;
- il numero e le caratteristiche degli utenti interessati a ciascun intervento assieme alla spesa presunta.

Il Consiglio Regionale, entro 90 gg. dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il 30 settembre di ogni anno, approva la ripartizione e la liquidazione dei fondi fino alla concorrenza massima dell'80% della spesa ritenuta ammissibile.

I finanziamenti dei piani annuali per gli interventi di cui al 2° comma, non possono superare i 30 milioni per singolo piano.

ART. 7

Al fine di reinserire e mantenere nel proprio normale ambiente di vita i portatori di gravi handicaps, la Regione assegna contributi ai Comuni che, in forma singola o associata, realizzino interventi rivolti a:

- a) inserire i suddetti nel contesto di strutture organizzative e associative gestite da enti pubblici e privati e destinate a tutte le popolazioni: case di riposo, case di vacanze montane e marine, centri sociali etc.;
- b) riattare, acquisire o costruire appartamenti o altre strutture immobiliari destinati a servizi per handicappati gravi, inabili o con particolari specificità come i ciechi e sordomuti;
- c) gestire in forma diretta o convenzionata strutture diurne e residenziali che richiedano un'alta intensità assistenziale ed ospitino un numero di utenti preferibilmente residenti nel territorio del Comune o del Distretto Sanitario.

Dette strutture dovranno comunque essere differenziate con riferimento all'età degli utenti e alla diversa tipologia di handicaps con caratteristiche funzionali e rispondenti alle più moderne metodologie e tecniche per il recupero funzionale e psico-sociale degli assistiti.

Per ottenere i finanziamenti di cui sopra, i Comuni singoli e associati fanno pervenire alla Giunta Regionale, nei termini previsti dal precedente art. 3 piani annuali recanti:

- 1) la descrizione degli interventi;
- 2) il numero e le caratteristiche degli utenti per ciascun intervento;
- 3) il numero e la qualificazione del personale necessario;
- 4) la spesa presunta per ciascun intervento.

Il Consiglio Regionale, entro i termini stabiliti nei precedenti articoli 3 e 6, approva la ripartizione e la liquidazione dei contributi fino alla concorrenza massima dell'80% della spesa ritenuta ammissibile.

I finanziamenti dei piani annuali per gli interventi di cui ai punti b) e c) del presente articolo non devono superare i 50.000.000 di lire.

ART. 8

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, presuntivamente determinato in L. 50.000.000 per l'anno 1980, si fa fronte previa riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del Cap. 2844 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie".

Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare al Bilancio 1980, con proprio decreto e previa conforme deliberazione della Giunta, le occorrenti variazioni.

Per gli esercizi successivi al 1980 le leggi di Bilancio determinano gli oneri occorrenti per i rispettivi anni.

ART. 9

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel B.U.R.A.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 20 Giugno 1980.

RICCIUTI